DECISIONE N. 1348/96/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1996

recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (163ª deroga)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di conformarsi agli standard qualitativi richiesti dagli utilizzatori; che quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utilizzatori;

considerando che le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tale contingente tariffario non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1/64, bensì esercita un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1/64;

considerando che è necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente per soddisfare il fabbisogno specifico di alcune industrie di trasformazione;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito a una richiesta concernente l'aumento di taluni contingenti stabiliti nella decisione n. 302/96/CECA della Commissione, del 19 febbraio 1996, recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (162ª deroga) [3],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti menzionati nella tabella di cui all'articolo 1 della decisione n. 302/96/CECA, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso.

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)	Fine del periodo contingentale
09.2921	a)		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti:	110 (invece di 50)	0	31. 12. 1996
	ex 7209 16 90	* 10	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm,			
	ex 7209 17 90	* 10	di spessore di 0,5 mm o più e uguale o inferiore a 1 mm			

[1] GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.
[2] GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.
[3] GU n. L 42 del 20. 2. 1996, pag. 2.

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)	Fine del periodo contingentale
09.2922	b)		Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo:	380 (invece di 200)	0	31. 12. 1996
	ex 7219 33 10	* 10	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel,			
	ex 7219 34 10	* 10	di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			

2. Fatto salvo quanto sopra stabilito, continua ad essere applicabile la decisione n. 302/96/CECA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno succesivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente